



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

55° Distretto Scolastico

Istituto Comprensivo Lanzara

Via Calvanese, n. 22 - 84083 Lanzara – Castel San Giorgio (SA)

CF: 80028610659 - Tel. 081 5162111

email saic846oor@istruzione.it - saic846oor@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO E PROGRAMMA D'ATTUAZIONE per la fornitura di strumenti musicali in comodato d'uso gratuito agli alunni

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

VISTO l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;

VISTO il D.l. 128/2019 artt. 39, 44 in particolare sulla facoltà della istituzione scolastica di concedere, in uso gratuito, libri o altri beni, per assicurare il diritto allo studio e sulla possibilità di stipulare contratti di comodato d'uso;

RAVVISATA la necessità di disciplinare mediante apposito Regolamento le modalità di fornitura dei beni (strumenti musicali) in comodato d'uso agli studenti beneficiari degli stessi, al fine di garantire la conservazione, la tutela e il miglior utilizzo del bene pubblico nell'ambito dell'autonomia educativa e didattica;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.8/42 del 21/10/2022.

DELIBERA

l'approvazione del seguente Regolamento per la fornitura di strumenti musicali in comodato d'uso.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. 39 del D.l. n.128/2019.

Il comodato d'uso (prestito gratuito) di beni è un servizio offerto, in presenza di apposite risorse finanziarie, prioritariamente a tutti gli studenti aventi i requisiti indicati all'art. 7.

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito

1. Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito.

Art. 3 - Modalità della concessione

1. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.

2. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da

parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

3. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

4. I beni assegnati in comodato d'uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.

5. La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa sottoscrizione di contratto di comodato d'uso, controfirma di una ricevuta. In segreteria verranno annotati gli strumenti concessi in comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.

Art. 4 - Doveri del concessionari

1. In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

2. La restituzione di strumenti danneggiati esclude la famiglia da successivi benefici in questo ambito.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.

2. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene, la manutenzione (cambio corde, accordatura, sanificazione degli strumenti a fiato prima della loro riconsegna,...).

Art. 6 - Risarcimento danni

1. Se non avverrà la restituzione, o se lo strumento musicale risulterà danneggiato, l'istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 100% del suo valore.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

Art. 7 - Criteri di assegnazione e preferenza

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti, che siano in possesso dei seguenti requisiti economici fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica.

2. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non potrà superare € 10.000,00 (diecimila/00).

3. L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

Criteri		Punti
A) Indicatore ISEE	Fino a 3.000	5
	Fino a 6.000	4
	Fino a 10.000	3
B) Alunni DVA		2
C) Alunni DSA e BES in presenza di PDP		2
D) Numero di figli a carico (per ogni figlio)		1
E) Figli frequentanti l'I.C. Lanzara (per ogni figlio) (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente)		1
F) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa		2
G) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori		5
H) Stato di disoccupazione di un solo genitore		2
I) Famiglia monoparentale		3
L) Abitazione in affitto		5

A parità di punteggio si considera l'alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel documento di valutazione i voti più alti o, in caso impossibilità a reperire tali dati in tempi ristretti, si procederà a sorteggio.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
2. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'amministrazione.
3. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF.
4. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo.
5. Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei beni.
6. Le domande dei non residenti saranno ugualmente considerate, ma in coda a quelle dei residenti.
7. L'alunno che ha ricevuto in prestito il bene è tenuto a restituirlo entro dieci giorni dal termine delle lezioni.

Art. 9 - Norme particolari per l'assegnazione di strumenti musicali in comodato d'uso e modalità di concessione degli stessi

1. Hanno titolo a concorrere ad ottenere la concessione di strumenti musicali in uso gratuito tutti gli studenti iscritti e frequentanti il corso ad indirizzo musicale.

Art. 10 - Termini di restituzione strumenti musicali

1. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, gli strumenti musicali dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, degli strumenti avuti in prestito.
2. È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza.
3. Coloro che non frequenteranno le lezioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, senza giustificato motivo, sono tenuti a restituire immediatamente gli strumenti.

4. La restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico previo accordo con il Docente di strumento referente, che avrà cura di avvisare la segreteria. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso. Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all'ultimo giorno d'esame.

5. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta di restituzione degli strumenti, verrà applicata una penale pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Inoltre, l'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 11 - Commissione

1. È istituita la Commissione Comodato d'uso strumenti musicali così costituita:

- Dirigente scolastico o suo delegato con compito di coordinamento;
- Il docente coordinatore dei docenti strumentisti dell'istituto designato dal collegio dei docenti ad inizio a.s.;
- Il Direttore s.g.a. o un suo delegato.

La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l'erogazione del comodato, valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri di all'art. 7 del presente regolamento.

2. Il Docente referente si incaricherà della consegna, compilazione degli elenchi, ritiro degli strumenti entro i termini previsti.

3. Della verifica dello stato di conservazione degli strumenti musicali per la richiesta di risarcimento danno si occuperà il docente di strumento musicale.

Art. 12 – Destinazione risorse

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate per l'acquisto di strumenti da destinare al servizio di comodato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Loredana Cervelli

PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL PRESIDENTE

Sig.ra Angela Fasolino